

LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. - estratto -

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

- omissis -

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

- omissis -

L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (Soppressione di limitazioni all'esercizio di attivita' professionali). - 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

'5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400".

2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere superiore a diciotto mesi"».

- omissis -